

Sequestro preventivo e fatture false: prezzo e non profitto

La Corte di Cassazione chiarisce che il sequestro preventivo per fatture false colpisce solo il compenso dell'emittente e mai il profitto dell'utilizzatore, sentenza n. 33546/2026

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale 06 Ottobre 2026 Lettura 12 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 6 ottobre 2026: L'orientamento nomofilattico consolida la distinzione tra prezzo e profitto nelle misure cautelari reali tributarie a carico dell'emittente.

Abstract (Italiano)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33546 del 2026, consolida il principio per cui a carico del soggetto emittente fatture per operazioni inesistenti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può colpire il risparmio d'imposta realizzato dall'utilizzatore finale. L'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000, introducendo una deroga espressa all'art. 110 c.p., impedisce l'applicazione del principio solidaristico proprio dei reati concorsuali. L'ablazione reale nei confronti dell'emittente può investire unicamente il prezzo del reato, coincidente con il compenso effettivamente pattuito o riscosso, senza che la pubblica accusa o il tribunale del riesame possano mutare d'ufficio il titolo cautelare da profitto a prezzo.

Abstract (English)

The Italian Court of Cassation, in judgment no. 33546/2026, confirms that preventive seizure and confiscation against the issuer of fraudulent invoices can solely target the price of the offence—the fee agreed or collected—and cannot extend to the tax evasion profit achieved by the recipient company. Pursuant to Article 9 of Legislative Decree No. 74/2000, which derogates from general complicity rules under Article 110 of the Criminal Code, joint and several liability cannot be imposed on the issuer. Furthermore, the precautionary demand principle prevents both the prosecution on appeal and the review court from recharacterizing the seizure grounds from profit to price ex officio.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Distinzione tra prezzo e profitto:** Nel reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000 l'ablazione preventiva a carico dell'emittente investe solo il prezzo e mai il risparmio fiscale conseguito dal terzo utilizzatore.
- **Autonomia concorsuale ex art. 9:** La deroga speciale all'art. 110 c.p. impedisce l'estensione solidaristica del vincolo patrimoniale per l'imposta evasa da altri soggetti.
- **Principio della domanda cautelare:** Gli artt. 291 e 321 c.p.p. vietano al giudice del riesame di mutare d'ufficio il titolo da profitto a prezzo o di estendere la misura ad altre ipotesi di reato.
- **Onere probatorio del compenso:** Il sequestro del prezzo presuppone la rigorosa individuazione probatoria del corrispettivo pattuito per l'emissione fraudolenta.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente nei confronti dell'emittente di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 può avere ad oggetto esclusivamente il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o riscosso per il rilascio della documentazione fittizia, e non anche il profitto conseguito dall'utilizzatore finale sotto forma di imposta evasa o indebitamente detratta; il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del medesimo decreto, escludendo il concorso reciproco tra emittente e utilizzatore, impedisce l'applicazione del principio solidaristico proprio degli illeciti plurisoggettivi. Inoltre, in virtù del principio della domanda cautelare ex artt. 291 e 321 cod. proc. pen., è precluso al pubblico ministero mutare in sede di impugnazione la base del sequestro da profitto a prezzo, così come è inibito al tribunale del riesame confermare il vincolo reale estendendolo a fatti o titoli di reato non dedotti nella domanda genetica.

01. Il contesto della frode sull'argento e l'inversione

contabile

1.1 — . La circolazione dell'argento puro e la fittizia fatturazione di verghe

Il sindacato di legittimità rimesso al collegio trae origine da una complessa indagine penale-tributaria radicata nel commercio all'ingrosso di metalli preziosi, nella quale la pubblica accusa ha contestato l'esistenza di un'articolata organizzazione volta a commercializzare **argento puro sottocosto** attraverso una sofisticata distorsione delle regole impositive. Nel sistema delineato dall'ordinamento tributario, la compravendita di argento puro costituisce operazione soggetta al meccanismo della cosiddetta **inversione contabile** (o *reverse charge*), in virtù del quale l'obbligo del tributo grava direttamente sul **cessionario dell'operazione imponibile** mediante autofatturazione, senza corresponsione materiale dell'imposta al fornitore cedente. Per neutralizzare tale **presidio antievasivo generale**, il modulo criminoso architettato dai promotori dell'intesa prevedeva la sistematica **simulazione cartolare negoziale**: le forniture di argento puro venivano descritte nei documenti fiscali come cessioni di **verghe argentifere semilavorate**, merceologia soggetta all'ordinario **regime di rivalsa ordinaria** con esposizione esplicita dell'imposta in fattura. Attraverso questo **schermo formale predisposto**, i cessionari corrispondevano l'imposta ai fornitori, i quali provvedevano a scaricare il relativo debito tributario mediante l'**interposizione fittizia di cartiere** strutturalmente destinate all'inadempimento dichiarativo e al mancato versamento dell'imposta all'Erario.

La finalità economica perseguita dall'impresa acquirente consisteva nell'ottenimento immediato di una cospicua massa di **crediti IVA apparentemente detraibili**, mentre i fornitori interposti incassavano le quote di imposta non dovute con la consapevolezza che tali **provviste finanziarie sottratte** non sarebbero mai confluite nelle casse dello Stato. In questo articolato scenario economico, l'esecuzione del **sequestro preventivo per fatture false** disposto nella fase delle indagini preliminari ha investito la posizione degli **amministratori di diritto interposti** delle entità commerciali emittenti, sollevando delicate questioni ermeneutiche sulla concreta **delimitazione dell'oggetto cautelare** e sulla legittimità dell'ablazione reale commisurata all'imposta evasa da soggetti terzi.

1.2 — . La qualificazione del fatto ascritta all'amministratore della società emittente

Nel contesto cautelare originario, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, accogliendo l'istanza del pubblico ministero, aveva decretato il **vincolo anticipatorio patrimoniale**

finalizzato alla confisca diretta e per equivalente sui beni personali dell'amministratore di una delle società cartiere fornitrici, ravvisando a suo carico il *fumus commissi delicti* per il solo **delitto di emissione cartolare** di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti disciplinato dall'[art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000](#). L'entità della misura reale veniva tuttavia commisurata all'intero ammontare dell'IVA indicata nelle fatture contestate, qualificando tale valore numerico alla stregua del **profitto diretto del reato** ascrittogli. Il Tribunale del riesame, adito su tempestiva impugnazione della difesa, aveva integralmente revocato il provvedimento ablatorio, statuendo che la fattispecie incriminatrice dell'emissione documentale fittizia non è strutturalmente idonea a determinare un **risparmio d'imposta proprio** nella sfera economica dell'emittente, potendo configurarsi a suo carico unicamente il **prezzo dell'illecito tributario** consistente nel compenso per l'intermediazione cartolare.

Contro l'ordinanza liberatoria del tribunale collegiale proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, sostenendo che l'imposta indebitamente incassata dalla cartiera e non riversata all'Erario rappresentasse il **profitto effettivo condiviso** della frode, o, in via subordinata, integrasse il **prezzo della condotta criminosa** corrisposto dall'utilizzatore per alimentare la prosecuzione dell'accordo. L'intervento nomofilattico reso dalla Corte di Cassazione Penale¹ ha offerto l'occasione per ribadire l'assoluta inderogabilità delle **coordinate dogmatiche sostanziali** che presidiano la nozione di profitto e di prezzo nelle misure cautelari reali tributarie, impedendo interpretazioni estensive lesive del **principio di legalità penale**.

02. L'autonomia concettuale tra prezzo e profitto nei reati tributari

2.1 — . Le categorie normative dell'art. 240 del codice penale e la confisca tributaria

La decisione adottata dai giudici di piazza Cavour muove dalla rigorosa ricognizione delle **categorie ablativo generali** disciplinate dall'[art. 240 del codice penale](#), richiamate in materia tributaria dall'[art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000](#). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che la nozione di **profitto del reato tributario** si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito, consistente nell'accrescimento patrimoniale effettivo

ovvero nel **risparmio di spesa conseguito** dall'agente mediante la sottrazione al debito erariale. Al contrario, il **prezzo del reato commesso** esprime il corrispettivo pattuito, promesso o effettivamente erogato a un determinato soggetto quale remunerazione per indurlo, compensarlo o determinarlo a realizzare la condotta delittuosa. Si tratta di **categorie ontologicamente distinte**, caratterizzate da presupposti applicativi autonomi che non possono essere arbitrariamente sovrapposti o confusi nell'azione cautelare reale.

Applicando tali canoni al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, emerge con solare evidenza che la fattispecie incriminatrice ex art. 8 si perfeziona per il solo fatto del rilascio cartolare sorretto dal **dolo specifico di evasione altrui**. La condotta dell'emittente non genera per sé alcuna evasione fiscale a proprio vantaggio, non comportando una **sottrazione di debito impositivo proprio**: il risparmio economico e la correlata **lesione patrimoniale dell'Erario** scaturiscono esclusivamente dall'impiego che l'utilizzatore compie di tali fatture nella propria dichiarazione annuale. Pertanto, l'unico cespite economicamente suscettibile di formare oggetto di ablazione in capo all'emittente è il **compenso pattuito o riscosso** per l'opera prestata, configurabile ontologicamente come prezzo e mai come profitto. Questo principio trova piena consonanza nella coeva giurisprudenza di legittimità della stessa Cassazione Penale², che in analoga fattispecie ha ribadito che il **sequestro preventivo per fatture false** a carico del fornitore cartolare non può attingere il profitto dell'utilizzatore finale.

2.2 — . L'inammissibile trasmutazione dell'imposta evasa in compenso del delitto

Di fronte all'insuperabile ostacolo normativo rilevato dal Tribunale del riesame, la tesi accusatoria ha tentato di recuperare la legittimità della misura sostenendo che la corresponsione materiale dell'IVA da parte dell'utilizzatore finale integrasse, nella sostanza, il **prezzo dell'accordo fraudolento**. La Suprema Corte ha fermamente disatteso tale prospettazione, qualificandola come un **tentativo surrettizio di aggiramento** del principio di legalità cautelare mediante un inaccettabile **stravolgimento delle basi fattuali** dell'imputazione provvisoria. L'IVA formalmente esposta nelle fatture simulate per verghe argentifere costituisce una **componente del debito teorico** derivante dal modulo negoziale apparente, e non un compenso illecito concordato tra le parti per la prestazione di favore. L'eventuale trattenimento dell'imposta da parte del fornitore cartolare, destinato all'inadempimento verso l'Erario, attiene alla **fisiologica insolvenza dell'ente** e non coincide con la controprestazione per la cessione dei documenti falsi.

Affermare che l'intero importo dell'IVA corrisponda al prezzo dell'emissione equivarrebbe a presumere *iuris et de jure* che il fornitore operi a costo zero e incameri l'imposta a titolo di **utile netto percipiente** per il solo fatto della cartolarizzazione, obliterando la necessità di accertare il concreto **arricchimento patrimoniale effettivo** derivante dal reato. La Corte ha pertanto statuito che, qualora il provvedimento genetico abbia qualificato il vincolo reale come profitto parametrato all'evasione, la pubblica accusa non può in sede di impugnazione convertire la domanda invocando la **nozione autonoma di prezzo**, introducendo una causa petendi radicalmente innovativa che altera gli **elementi costitutivi della pretesa**.

03. Il divieto di concorso reciproco e il blocco del principio solidaristico

3.1 — . La ratio garantista dell'art. 9 rispetto all'ordinario regime concorsuale

L'asse portante dell'intero impianto sanzionatorio penale-tributario è costituito dalla **netta separazione funzionale** tra le condotte prodromiche di emissione e quelle successive di utilizzazione delle false attestazioni documentali. L'[art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000](#) introduce una precisa **deroga alla disciplina generale** dettata dall'[art. 110 del codice penale](#), stabilendo che l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 commesso dall'utilizzatore, e, specularmente, che chi si avvale di tali documenti non risponde a titolo di concorso nel delitto di emissione ex art. 8. Questa **clausola di esclusione concorsuale** risponde all'esigenza primaria di **prevenire la duplicazione punitiva** per il medesimo fatto economico, evitando che la naturale convergenza materiale tra chi crea il supporto mendace e chi lo porta in deduzione si traduca in una doppia imputazione per entrambi i contraenti.

La giurisprudenza consolidata ha costantemente evidenziato che la deroga dell'art. 9 riflette la **struttura unilaterale tipizzata** delle due fattispecie, le quali descrivono reati distinti a condotta autonoma. Come già nitidamente chiarito dalla Cassazione Penale³, l'esclusione della fattispecie plurisoggettiva concorsuale produce conseguenze dirompenti sul piano patrimoniale: laddove manchi un **illecito concorsuale comune**, non è in alcun modo invocabile il **principio solidaristico della**

confisca, il quale consente nell'ordinario concorso di persone di vincolare i beni di uno qualsiasi dei compartecipi per l'intero valore del profitto complessivamente realizzato dall'intesa delittuosa.

3.2 — . L'inapplicabilità della confisca solidale sul vantaggio conseguito dal terzo

Nel regime ordinario del concorso di persone nel reato tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, la perdita dell'individualità storica del provento illecito giustifica l'applicazione della **confisca per equivalente solidale** a carico di ciascun concorrente fino alla concorrenza dell'intero profitto accertato. Tuttavia, in presenza del divieto stabilito dall'art. 9, la relazione intercorrente tra emittente e utilizzatore non dà vita ad alcuna **solidarietà passiva cautelare**. Ne consegue che il **sequestro preventivo per fatture false** non può mai attingere il patrimonio dell'emittente per un valore quantificato sull'imposta evasa dall'utilizzatore, poiché tale **vantaggio tributario indebito** si è consolidato unicamente in capo a quest'ultimo mercé la dichiarazione dei redditi infedele. L'orientamento è stato ribadito con estremo rigore dalla Cassazione Penale⁴, la quale ha annullato senza rinvio la confisca per equivalente disposta a carico del legale rappresentante dell'emittente per somme commisurate all'**indebito risparmio fiscale** della società fruitrice delle fatture.

L'unica deroga all'operatività del filtro dell'art. 9 d.lgs. 74/2000 ricorre nell'ipotesi in cui l'emittente o l'utilizzatore pongano in essere **condotte ulteriori ed eccedenti** rispetto alla mera emissione o all'indicazione del documento in dichiarazione, concorrendo materialmente o moralmente nella condotta tipica altrui secondo i normali canoni dell'art. 110 c.p. Tuttavia, come puntualmente rilevato nella sentenza n. 33546/2026, l'eventuale concorso dell'emittente nel delitto ex art. 2 postula una **formale contestazione accusatoria** in rubrica e una specifica domanda cautelare basata su tale diverso titolo, non potendo l'esistenza di un vincolo associativo generico fungere da clausola di stile per scavalcare il **divieto normativo di solidarietà**.

04. Il perimetro della domanda cautelare e i limiti decisori del riesame

4.1 — . L'intangibilità del *thema decidendum* e la tutela del diritto di difesa

Il secondo profilo di censura esaminato dal supremo collegio investe la **struttura del rito cautelare** reale e l'estensione dei poteri attribuiti al giudice delle impugnazioni. Il pubblico ministero ricorrente lamentava che il Tribunale di Arezzo avesse omesso di integrare la motivazione del sequestro preventivo mantenendo il vincolo reale in ordine ai delitti di dichiarazione fraudolenta e omessa dichiarazione (artt. 2 e 5 d.lgs. 74/2000), facendo leva sul **generale principio devolutivo** che governa il procedimento di riesame. La Corte di cassazione ha disatteso radicalmente tale impostazione, richiamando la cogenza del **principio della domanda cautelare** sancito dal combinato disposto degli [artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen.](#) Nelle misure reali, l'intervento ablatorio del giudice è subordinato a una formale istanza dell'organo requirente, che individua non solo il bene da vincolare, ma soprattutto la **specifica finalità preventiva** e il titolo di reato a fondamento del *fumus commissi delicti*.

Nel procedimento incidentale non è consentito all'organo giudicante emendare le carenze della richiesta accusatoria o sostituirsi al pubblico ministero nell'individuazione dei **presupposti legittimanti l'ablazione**. Se la domanda genetica ha postulato il vincolo reale esclusivamente sul reato di cui all'art. 8 e sul presupposto del profitto da evasione, il tribunale del riesame non possiede alcun potere officioso di confermare il sequestro ancorandolo a fattispecie differenti, pena l'insanabile violazione del **diritto al contraddittorio pieno** e del diritto di difesa presidiati dall'[art. 24 della Costituzione](#). L'indagato, chiamato a difendersi dall'accusa di aver conseguito un profitto dall'emissione di fatture, verrebbe altrimenti colpito da una misura fondata su **fatti storici eterogenei** o titoli delittuosi del tutto diversi senza aver potuto svolgere alcuna previa deduzione.

4.2 — . L'impossibilità di estensione officiosa a nuove imputazioni tributarie

La delimitazione dei poteri del tribunale del riesame si coordina strettamente con la più ampia elaborazione nomofilattica formatasi in tema di motivazione e perimetro del vincolo cautelare. Sul

punto, la Cassazione Penale⁵ ha scolpito il principio per cui, qualora la domanda cautelare sia stata indirizzata unicamente verso una determinata finalità (impeditiva o anticipatoria della confisca) o verso un determinato titolo di reato, il giudice non può adottare o conservare il provvedimento per **finalità cautelari eterogenee** non ritualmente azionate dal requirente. La devoluzione piena tipica del riesame attribuisce al collegio il potere di confermare la misura sulla base di **argomentazioni giuridiche concorrenti** o diverse da quelle spese dal primo giudice, ma presuppone sempre che il **fatto storico contestato** e il titolo della domanda rimangano rigorosamente inalterati.

L'integrazione della motivazione incontra il limite invalicabile dell'**oggetto del contendere cautelare**: non è dato al giudice porre a fondamento della cautela un fatto diverso da quello dedotto. Con la pronuncia n. 33546/2026, la Corte di Cassazione Penale ha dunque ribadito che il tentativo di salvare il **sequestro preventivo per fatture false** attraverso la riqualificazione del debito tributario in prezzo, o mediante la dilatazione officiosa ad altri capi d'accusa, viola frontalmente le **regole dell'equo processo**. In assenza di una puntuale contestazione del concorso materiale ex art. 110 c.p. nella frode fiscale e della prova rigorosa del **compenso pattuito accertato** per il rilascio dei documenti, l'emittente non può essere assoggettato a misure ablatorie patrimoniali commisurate all'IVA non versata dall'utilizzatore finale.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 240 del Codice Penale](#) — Confisca ordinaria, nozione di prezzo e profitto del reato.

[Artt. 2, 8, 9, 12-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74](#) — Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

[Artt. 291, 321, 324, 325 del Codice di Procedura Penale](#) — Disciplina del sequestro preventivo, domanda cautelare e procedimento di riesame.

[Art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#) — Disciplina dell'applicazione dell'IVA e meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

Giurisprudenza citata

1. [\[[^]1\] Cassazione Penale, Sentenza n. 33546 del 14 settembre 2026](#) — (ud. 9 giugno 2026) — Misure cautelari reali nei reati tributari: l'emittente di fatture per

operazioni inesistenti risponde solo del prezzo e non del profitto dell'utilizzatore finale; inammissibilità della mutazione della base del sequestro da profitto a prezzo. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: par. 3.

2. **[^2] Cassazione Penale, Sentenza n. 27645 del 22 luglio 2026** — (ud. 9 giugno 2026) — Sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 8 d.lgs. 74/2000: vincolo circoscritto al prezzo del reato e intangibilità della domanda cautelare originaria del pubblico ministero. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: par. 4.
3. **[^3] Cassazione Penale, Sentenza n. 19441 del 18 maggio 2022** — Emissione di fatture per operazioni inesistenti e confisca per equivalente: l'art. 9 d.lgs. 74/2000 deroga all'art. 110 c.p. impedendo l'applicazione del principio solidaristico all'emittente. Esito: annulla con rinvio. Punto: par. 3.3.
4. **[^4] Cassazione Penale, Sentenza n. 17447 del 4 maggio 2022** — Autonomia concorsuale tra delitto di emissione e dichiarazione fraudolenta ed esclusione della confisca del risparmio d'imposta in capo all'emittente. Esito: annulla senza rinvio. Punto: par. 15.
5. **[^5] Cassazione Penale, Sentenza n. 10400 del 17 marzo 2025** — Limiti del sequestro preventivo finalizzato a confisca: vincolo della domanda cautelare del pubblico ministero e oneri di motivazione sul periculum in mora. Esito: annulla con rinvio. Punto: par. 8.18.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.